

San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli»;

Visto l'art. 24, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 30 gennaio 2025 e del 14 febbraio 2025 con le quali la Regione Piemonte ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 aprile 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, è integrato di euro 14.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A02501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2025.

Modalità e termini della dichiarazione telematica della spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, comunicata dai comuni, di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 759, della citata legge n. 207 del 2024, il quale prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giu-

diziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

Considerato che, secondo quanto previsto dal successivo comma 760, dell'art. 1, della menzionata legge n. 207 del 2024, le risorse del fondo di cui al citato comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento;

Valutato che, secondo quanto statuito, dall'art. 1, comma 761, delle ripetute legge n. 207 del 2024, i fabbisogni *standard* monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante «Determinazione dei fabbi-



ogni *standard* dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 16 maggio 2023;

Visto l'art. 1, commi 762 e 763, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i quali prevedono che il fondo di cui al comma menzionato 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e che ai fini del riparto del fondo in argomento si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale di cui al comma 761;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 764, della menzionata legge n. 207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025 e che, sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale;

Ritenuto, pertanto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 764, della citata legge n. 207 del 2024, di dover approvare i termini e le modalità della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre n. 207

1. È approvata la modalità di dichiarazione (allegato A) presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBEL, altri certificati)», accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. La dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nella predetta area riservata per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

3. La mancata certificazione, la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle di cui al comma 2, ovvero decorsi i termini previsti dal medesimo comma, comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 2.

Istruzioni e specifiche

1. I comuni devono rendere la dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, comunicando:

1) gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, distinti per singoli destinatari, emanati nell'anno 2024, ovvero in annualità precedenti;

2) l'ammontare della spesa impegnata di competenza dell'anno 2024 ed i pagamenti in conto competenza effettuati nella medesima annualità, derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al numero 1), distinti per singolo destinatario del provvedimento;

3) la durata in giorni dell'affidamento nell'annualità 2024 distinta per singola posizione;

4) il numero dei minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per effetto dei provvedimenti di cui al numero 1), unitamente ad eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'area certificati e trasmessa con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Art. 3.

Rettifica delle dichiarazioni anomale

1. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale, anche sulla base del dato dei pagamenti in conto competenza effettuati nell'anno 2024.

Art. 4.


Rinvio

1. Con successivi analoghi provvedimenti saranno definiti i termini e le modalità della dichiarazione telematica di cui all'art. 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini del riparto della dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 759, della medesima legge, per le annualità successive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

Il Ministro: PIANTEDOSI



DICHIARAZIONE TELEMATICA DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ANNO 2024 AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 759, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, ANCHE SE EMANATI IN ANNI PRECEDENTI

Ente:
Codice Ente:
Certificazione Anno: **2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

Visto l'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che Il fondo di cui al menzionato comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'articolo 1, comma 764, della menzionata legge n. 207 del 2024, il quale prevede che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno recante approvazione delle modalità della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

visti gli atti d'ufficio;

DICHIARA

- 1) gli estremi dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 1, comma 759, distinti per singoli destinatari, emanati nell'anno 2024, ovvero in annualità precedenti;
- 2) l'ammontare della spesa impegnata di competenza dell'anno 2024 ed i pagamenti in conto competenza effettuati nel medesimo anno, derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al numero 1), distinti per singolo destinatario del provvedimento;
- 3) la durata in giorni dell'affidamento nell'annualità 2024 distinta per singola posizione;

Numero Provvedimento	Data	Durata in giorni dell'affidamento nell'arco solare 2024	Spesa impegnata nell'anno 2024 per singolo soggetto affidato	Spesa pagata in conto competenza nell'anno 2024 per singolo soggetto affidato	Eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela

Pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, un ammontare di spesa impegnata nell'anno 2024 pari a XXX e un ammontare di spesa pagata in conto competenza nell'anno 2024 pari a YYY;



Dichiara, altresì, che il numero dei minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per effetto dei provvedimenti, di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, unitamente ad eventuali soggetti maggiorenni legati ai minori da vincoli di parentela è pari a XXX;

La presente certificazione prima di essere ricaricata sulla piattaforma web deve essere firmata digitalmente. La firma dovrà essere apposta da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

25A02503

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «BIG PICTURE» nell'ambito del programma Biodiversa+ 2022. (Decreto n. 3325/2025).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

